



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento del Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (CIGANTA) approvato con atto rep. n. 2011/CSR del 20 maggio 2004, della modifica del regolamento di funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA).
Repertorio n. 37/CSR del 15 febbraio 2018

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 15 febbraio 2018:

VISTO l'articolo 5, comma 1 del Protocollo di intesa tra le Regioni ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalità di gestione, aggiornamento e controllo degli archivi automobilistici, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (atto rep. n. 1594), il quale ha previsto la costituzione di un Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche a cui affidare, in base al precedente articolo 4, comma 2, la gestione e l'aggiornamento dell'archivio nazionale e l'erogazione dei servizi;

VISTO l'articolo 5, comma 7, del citato Protocollo il quale ha disposto che detto Comitato si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di un organismo tecnico denominato Centro di Interoperabilità Tasse Auto (CITA) che opera, a sua volta, in base a regolamento da predisporre a cura dello stesso Comitato, da approvare in Conferenza Stato-Regioni.

VISTO l'articolo 5, comma 8, del citato Protocollo di intesa il quale ha stabilito che "le norme di funzionamento del Comitato interregionale e del CITA sono definite con regolamento predisposto dal Comitato medesimo ed approvato dalla Conferenza Stato-Regioni".

VISTO l'articolo 3, comma 6, del Regolamento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto rep. n. 2011 del 20 maggio 2004 il quale ha disposto che: "Il coordinatore provvede, altresì, ad inviare alla Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione il presente regolamento nonché il regolamento del Centro di interoperabilità tassa automobilistica (CITA);

VISTA la nota del 25 gennaio 2018 con la quale il Coordinatore del Comitato interregionale tasse automobilistiche (CIGANTA) ha trasmesso la proposta di modifica del regolamento per il funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA), deliberata dal Comitato medesimo nella seduta 30 novembre 2017, ai fini dell'approvazione di questa Conferenza;

CONSIDERATO che le modifiche da apportare al regolamento per il funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA) sono volte a dare maggiore chiarezza alle regole concernenti gli incarichi dei componenti dello stesso CITA attraverso l'introduzione di una durata certa e della garanzia di rotazione della compagine regionale;

AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che detta proposta è stata inoltrata, il 30 gennaio 2018, alle Regioni ed alle Province autonome che, per le vie brevi, hanno comunicato l'avviso favorevole all'approvazione;


CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'approvazione, proponendo taluni emendamenti e una osservazione contenuti in un documento che è stato consegnato (All.1);

CONSIDERATO che le proposte formulate dalle Regioni sono state condivise e che, pertanto, si può procedere all'approvazione della nuova formulazione del regolamento in esame (All.2);

APPROVA

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (CIGANTA) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 maggio 2004 (atto rep. n. 2011/CSR), il regolamento per il funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA), nella formulazione che, allegata al presente atto sub 2, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

AD

810



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
18/12/SR01/C2

Recante in con
di nota
15/2/18



Acc. 1

**POSIZIONE SUL REGOLAMENTO DEL COMITATO INTERREGIONALE DI
GESTIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
(CIGANTA), APPROVATO CON ATTO REP. N. 2011/CSR DEL 20 MAGGIO 2004,
DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI
INTEROPERABILITÀ TASSE AUTOMOBILISTICHE (CITA)**

**Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del CIGANTA
Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni**

La Conferenza, prendendo atto delle modifiche, propone i seguenti emendamenti e una osservazione:

Art. 2, comma 1

Attuale formulazione "due rappresentanti delle Regioni individuati dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (CISIS)"

Proposta di modifica: due esperti informatici, individuati dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (CISIS) su indicazione delle Regioni;

Art. 2, comma 3

Attuale formulazione: "I componenti restano in carica fino alla loro sostituzione e sono rieleggibili".

Proposta di modifica: I componenti sono rieleggibili e restano in carica per due anni decorrenti dalla data di acquisizione della designazione da parte della Conferenza Stato Regioni.

Art. 2, comma 3-bis (comma di nuova introduzione)

Il CITA uscente, allo scadere del biennio, prosegue nelle proprie attività, senza limitazione alcuna, sino al giorno che precede l'insediamento del CITA entrante.

Art. 4, comma 1

Attuale formulazione "Il coordinamento del CITA è affidato ad un esponente del Centro stesso, che viene nominato dal CITA nella prima seduta utile e dura in carica due anni".

Proposta di modifica Il coordinamento del CITA è affidato ad un esponente del Centro stesso, che viene nominato dal CITA nella seduta del suo insediamento.

Osservazione

Art. 6, comma 1

Il comma 1 tratta la ripartizione di costi di funzionamento del CITA (Decreto Ministeriale n. 418 del 25 novembre 2011, articolo 5, comma 6) tra MEF per conto delle Regioni gestite da Agenzia delle Entrate e le altre Regioni e Province Autonome.

Si propone di aggiornare i codici SIOPE associati a quanto riscosso (codice SIOPE attuale 1210, codici SIOPE di cui alla proposta E.1.01.01.50.001 e E.1.01.01.50.002).

Roma, 15 febbraio 2018

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INTEROPERABILITA' TASSE AUTOMOBILISTICHE (CITA)

Art. 1 "Costituzione"

1. E' costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del protocollo di intesa approvato in Roma in data 15 aprile 2003 tra il Ministero della Economia e delle Finanze e le Regioni e le Province autonome il Centro di interoperabilità Tasse Automobilistiche (d'ora in avanti per brevità "CITA").
2. Il CITA è l'organismo tecnico permanente di cui si avvale il Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (d'ora in avanti per brevità "Comitato") per la gestione dell'archivio medesimo.

Art. 2 "Composizione e durata incarico"

1. Il CITA è composto da:
 - due esperti in materia di tassa automobilistica delle Regioni individuati dal Comitato;
 - due esperti informatici, individuati dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (CISIS) su indicazione delle Regioni;
 - un rappresentante dall'Agenzia delle Entrate (SGATA);
 - un rappresentante del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
 - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT);
 - un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
2. I componenti di cui al comma precedente sono designati dagli enti/organismi di appartenenza che provvederanno a trasmettere i nominativi alla Conferenza Stato/Regioni per l'acquisizione della designazione.
3. I componenti sono rieleggibili e restano in carica per due anni decorrenti dalla data di acquisizione della designazione da parte della Conferenza Stato Regioni
- 3bis. Il CITA uscente, allo scadere del biennio, prosegue nelle proprie attività, senza limitazione alcuna, sino al giorno che precede l'insediamento del CITA entrante.
4. Nessun compenso e rimborso è dovuto ai componenti.

Art. 3 "Finalità"

1. Al fine di ridurre i costi ed ottimizzare la gestione delle connessioni telematiche, i flussi informativi relativi ad informazioni di interesse di più Regioni sono indirizzate alle stesse per il tramite del CITA.



2. Il CITA, che agisce senza fini di lucro, garantisce il supporto tecnico informatico necessario alla gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche di cui all'articolo 1 del Protocollo di intesa. In particolare, il CITA:

- a. svolge attività di istruttoria tecnica per le questioni sottoposte all'attenzione del Comitato in materia di Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche;
- b. promuove la definizione di criteri e regole comuni per assicurare uno sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi di gestione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche;
- c. fornisce il raccordo tecnico fra i soggetti alimentanti l'Archivio Nazionale (ANPR – PRA – DTT) e gli archivi Regionali delle Tasse Automobilistiche;
- d. svolge tutte le funzioni tecniche attribuitegli dal Protocollo di Intesa di cui all'art. 1 come specificate nell'allegato A.

Art. 4 **“Coordinamento”**

1. Il coordinamento del CITA è affidato ad un esponente del Centro stesso, che viene nominato dal CITA nella seduta del suo insediamento.
2. Al coordinatore spetta la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori del CITA.
3. Il CITA presenta entro 28 febbraio di ciascun anno al Comitato una relazione sull'attività svolta, evidenziando gli obiettivi raggiunti e gli aspetti critici.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, deve essere inviato a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.
5. Il coordinatore provvede ad inviare al coordinatore del Comitato il verbale delle sedute, le deliberazioni assunte dal CITA e la relazione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. In caso di assenza o di impedimento, il coordinatore è sostituito ad ogni effetto dal membro del CITA più anziano di età.

Art. 5 **“Funzionamento”**

1. Il CITA si riunisce, di norma, una volta al mese o, qualora il coordinatore ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti del CITA.
2. Il CITA può legittimamente deliberare quando sono presenti almeno 5 componenti.
3. Le deliberazioni vengono assunte nel corso delle riunioni con voto favorevole espresso in forma palese di almeno cinque componenti.
4. Il verbale delle riunioni deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte, deve essere trasmesso al coordinatore del Comitato entro dieci giorni dalla data della riunione corrispondente.

Art. 6 **“Costi e risorse”**

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 418 del 25 novembre 2011, articolo 5, comma 6, i costi per il funzionamento del CITA, organismo tecnico di gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche sono ripartiti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto delle Regioni gestite da Agenzia delle Entrate e le altre Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:



- il 20% in misura uguale fra tutte le Regioni e Province Autonome
- il 40% ripartito fra tutte le Regioni e Province Autonome in proporzione al riscosso della tassa automobilistica (codici SIOPE E.1.01.01.50.001 e E.1.01.01.50.002) riportato nell'ultimo rendiconto approvato;
- il 40% in base al numero veicoli effettivamente circolante, risultante dall'Archivio Nazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Nelle more dell'entrata in esercizio dell'Archivio Nazionale il numero dei veicoli circolanti sarà quello risultante, alla stessa data, dall'archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo d'Intesa, con specifica deliberazione da assumere entro il 30 settembre, il Comitato definisce, a valere per l'anno successivo, le modalità e i corrispettivi a carico dei soggetti di cui al punto 1 per assicurare il funzionamento del sistema.

3. Il CITA si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema pubblico nel suo complesso, del supporto delle strutture pubbliche esistenti, impiegando le economie generate dall'ottimizzazione del sistema stesso.

Art. 7 **“Efficacia”**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'indomani dell'approvazione da parte della Conferenza Stato/Regioni come previsto dall'articolo 5, comma 8, del Protocollo di Intesa.

Art. 8 **“Norma transitoria”**

1. Fino al 31 dicembre 2014 e comunque fino alla costituzione dell'Archivio Nazionale e all'attuazione delle norme del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, le funzioni di gestione e di aggiornamento di cui all'articolo 5 del D.M. stesso, sono assicurate in via transitoria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

